REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALLIANO PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 02.11.2026

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - I cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 - Disposizioni generali

Articolo 7 - Patti di collaborazione ordinari

Articolo 8 - Patti di collaborazione complessi

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di edifici pubblici e di interesse pubblico

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 12 - Agevolazioni

Articolo 13 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 14 - Formazione

Articolo 15 - Autofinanziamento

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 17- Formazione per prevenire i rischi

Articolo 18 - Riparto delle responsabilità

Articolo 19- Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Clausole interpretative

Articolo 21- Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 22 - Disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 del presente Regolamento, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini oppure su sollecitazione dell'amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale si manifesta nei patti di collaborazione di cui al successivo articolo 5.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 19 della legge provinciale 19 novembre 1992, n. 23 e ss.mm.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- **beni comuni**: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva.

- **comune o amministrazione**: il Comune di Calliano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

- **cittadini attivi**: tutti i soggetti, compresi i bambini e le bambine, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la cura, la rigenerazione e la valorizzazione dei beni comuni ai sensi del regolamento;

- **proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di valorizzazione, cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad un "progetto di partecipazione attiva";

- **patto di collaborazione**: è l'accordo scritto con cui l'Amministrazione comunale, definisce il contenuto degli interventi di valorizzazione, cura o rigenerazione dei beni comuni urbani nonché altre forme di collaborazione aventi ad oggetto gli stessi beni. Resta fermo che la disponibilità manifestata dai cittadini attivi e sancita nel patto, di collaborare alla valorizzazione, cura o alla rigenerazione di un bene comune urbano non prefigura né può prefigurare ogni qualsivoglia forma di appropriazione o di uso esclusivo del bene stesso;

- **interventi di cura**: interventi finalizzati alla cura, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per consentire, garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;

- **cura in forma condivisa**: interventi di cura dei beni comuni urbani effettuati congiuntamente dai cittadini attivi e dall'Amministrazione comunale con carattere di continuità e di inclusività;

- **rigenerazione**: interventi volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità sociale, ambientale ed economica;

- **spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà

pubblica o assoggettati ad uso pubblico;

l**) logo "Calliano per il bene comune":** l'amministrazione Comunale adotta un logo "Calliano per il bene comune" che sarà impiegato nella comunicazione istituzionale, utilizzabile dai soggetti che sottoscriveranno i patti di collaborazione, nei limiti dell'attività condivisa.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) **fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;

b) **pubblicità e trasparenza**: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni effettuate e degli esiti raggiunti;

c) **responsabilità**: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento cardine della relazione con i cittadini attivi;

d) **inclusività e apertura**: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;

e) **pari opportunità e contrasto alle discriminazioni**: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

f) **sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale**: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

g) **proporzionalità**: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

h) **adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

i) **informalità:** l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

j) **autonomia civica:** l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini attivi e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo;

k) **partecipazione dei bambini e delle bambine:** nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini e delle bambine, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione attiva alla vita e al benessere della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

6. Nel caso di cittadini minorenni la loro partecipazione può avvenire con il consenso dei genitori o coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

7. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale o quale causa di estinzione del reato ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Il patto di collaborazione è il risultato di un processo di coprogettazione tra i soggetti coinvolti.

2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- la durata della collaborazione, ove determinabile;
- le modalità di azione e gli impegni dei soggetti coinvolti;
- le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto stesso;
- le responsabilità e le eventuali coperture assicurative necessarie;
- le forme di sostegno messe a disposizione dall'Amministrazione;
- le modalità di documentazione delle azioni realizzate e di verifica dei risultati della collaborazione fra i cittadini attivi e l'Amministrazione e le misure di pubblicità del patto del patto di collaborazione;
- l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la gestione delle

controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;

-) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;

-) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Art. 6 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino; consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;

- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individuerà un'unità organizzativa (da ora denominata ufficio) per il presidio del procedimento di realizzazione dell'amministrazione condivisa.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l'Ufficio tecnico secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

2. La proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini attivi deve essere formulata per iscritto e indicare in forma sintetica e semplice il contenuto e gli obiettivi nonché un referente sulla base di un modello predisposto dagli uffici.

3. L'Amministrazione predispone un modello di "proposta di collaborazione di iniziativa dei cittadini", che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.

4. La Giunta predispone un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione.

5. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formativa.

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici. Qualora si ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, l'ufficio lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

7. La struttura deputata all'istruttoria della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo

necessario alla conclusione dell'iter istruttorio, non superiore a 60 giorni, in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.

8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della giunta comunale.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Segretario comunale.

10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuativa nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre ai cittadini in apposito elenco, i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini attivi possono a loro volta proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nell'elenco, trasmettendo la proposta all'Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all'Ufficio che pubblica sul portale del Comune l'avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Segretario comunale alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, l'attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.

5. Entro il termine dell'attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l'Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

6. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l'Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.

7. Il Segretario comunale in collaborazione con l'Ufficio tecnico, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell'attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entra ulteriori 30 giorni.

8. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Segretario comunale a seguito dell'approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell'interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa edifici pubblici e di interesse pubblico.

1. I cittadini attivi si prendono cura degli edifici pubblici e di interesse pubblico, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività oggetto dei patti.

2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.

3. I cittadini attivi realizzano interventi di cura, gestione, conservazione e manutenzione degli edifici pubblici e di interesse pubblico, per consentirne, garantirne e migliorarne la fruibilità e la qualità.

4. I patti di collaborazione possono prevedere la gestione condivisa di edifici pubblici e di interesse pubblico, che sono messi a disposizione a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad utilizzo e servizio di interesse pubblico.

5. La gestione condivisa non può di norma avere durata superiore ai nove anni. Una durata maggiore può eventualmente essere pattuita in considerazione del particolare impegno finanziario assunto per interventi di recupero edilizio dell'edificio.

6. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio assunti dai cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzati senza oneri per il Comune e sono ritenuti dallo stesso al termine del periodo di gestione condivisa senza che sia dovuto alcun indennizzo.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.

2. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale, qualora previsto, e le modalità di erogazione.

3. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;

b) altre spese preventivamente concordate nel patto di collaborazione.

4. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Canone Unico Patrimoniale (CUP) e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- si tratti di iniziative occasionali;
- la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Art. 12 - Agevolazioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 13 - Materiali di consumo

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività. Resta esclusa la fornitura da parte del Comune di beni strumentali e di dispositivi di protezione individuale (DPI), il cui approvvigionamento ed utilizzo rimangono a carico e sotto la responsabilità del soggetto firmatario del patto di collaborazione.

Articolo 14 - Formazione

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.

2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Articolo 15 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione e in particolare la rete civica a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.

2. L'attività di comunicazione mira in particolare a:

- consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa,

anche

b) arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
c) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
d) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando i cittadini interessati nell'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 17 - Formazione per prevenire i rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi si impegnano ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Sono fatte salve eventuali coperture assicurative del Comune per danni a terzi ove operanti in ragione dell'oggetto della specifica collaborazione attivata.

Articolo 18 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini che si attivano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 19- Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20- Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente

regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 21- Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento entrano in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Il presente regolamento è sottoposto ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente Regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Articolo 22- Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.